

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO SOPRA SOGLIA UE, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ - PREZZO, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEGLI AFFARI DI FIRENZE ”

GARA N. 7428017- CIG: 78991107C7- CUP: C16J19000050007

Quesito 1:

Per quanto riguarda le opere inerenti la categoria OS18-B, essendo richiesto nel CSA il “Rispetto dei materiali originari, grazie all’impiego di infissi e specchiature vetrate del medesimo colore/finitura” ma non avendo ancora a disposizione il progetto che verrà fornito in sede di sopralluogo, si chiede conferma o meno che i suddetti serramenti esterni siano in alluminio piuttosto che in altri materiali, al fine di individuare correttamente l’impresa qualificata che costituirà ATI con noi e che ci farà delega per il sopralluogo stesso.

Risposta 1:

Come specificato a pag. 4 del CSA, le necessità imprescindibili da soddisfare sono da intendersi nel “Rispetto dei materiali originari [...]”. La scelta dei materiali ed in particolare quella riferita all’alluminio della categoria OS18-B è perciò vincolata a quanto specificato nel progetto a base di gara, per il quale non è consentita modifica.

Quesito 2:

In riferimento agli elaborati consegnati in sede di sopralluogo in data odierna, con la presente si richiede cortesemente la possibilità di ricevere il seguente elaborato in versione editabile (DCF, estensione dei files Primus):

00_XX_CM01_33_COMP METR EST

Risposta 2:

La documentazione facente parte del Progetto Esecutivo sarà consegnata in formato editabile esclusivamente all’aggiudicatario del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari di Firenze.

Quesito 3:

1) si chiede conferma che in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG2, sia dovuta la dimostrazione del possesso di adeguata qualificazione SOA da parte del solo consorzio concorrente.

2) si chiede conferma che un consorzio tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, partecipante alla procedura di cui in oggetto, possa concorrere per un proprio consorziato, il quale, essendo a sua volta consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, indicherà le imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.

3) si chiede conferma che la categoria scorporabile OG2 classifica I, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria non ricompresa tra le c.d. categorie "S.I.O.S.", possa essere subappaltata al 100% a ditte qualificate, da parte di concorrente che, seppur provvisto di adeguata iscrizione SOA, intenda riservarsi la facoltà di subappaltare l'esecuzione di tali lavorazioni.

Risposta 3:

1) Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della lex specialis di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si attendano i concorrenti alle previsioni di legge.

2) Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della lex specialis di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si attendano i concorrenti alle previsioni di legge.

3) Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della lex specialis di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si conferma che la lex specialis di gara contempla la OG2 come specialistica a qualificazione obbligatoria, scorporata, non riconducibile a quelle di cui all'art. 89 comma 11 del Codice, subappaltabile fino al

100% di essa stessa ma entro il limite complessivo del 30% sul totale. Per il resto, si

attengano i concorrenti alle previsioni di legge.

Quesito 4

- 1) E' possibile delegare al sopralluogo il legale rappresentante di una sola delle consorziate esecutrici che intendono partecipare alla procedura?
- 2) se la precedente risposta e' negativa, quali sono le opzioni possibili? in che modo va formulata la richiesta di sopralluogo?

Risposta 4:

Si risponde in maniera affermativa. Il soggetto che svolgerà il sopralluogo dovrà essere stato delegato da tutti gli operatori economici costituenti il concorrente. La delega dovrà poi essere estesa agli eventuali operatori economici che si aggiungeranno in sede di gara. Si richiamano i contenuti dell'art. 22 del Disciplinare: *"Nel caso in cui l'operatore che ha effettuato/delegato il sopralluogo partecipi poi in forma plurisoggettiva, dovrà avere cura di raccogliere la delega al medesimo soggetto incaricato di effettuarlo, da parte di tutti gli operatori coinvolti, cosicché all'atto della presentazione dell'offerta tutti e ciascuno risultino, suo tramite, aver effettivamente adempiuto al relativo onere"*.

Quesito 5

Si chiede se in caso di partecipazione di Consorzio Stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) D.L. 50/2016 e s.m.i., E' sufficiente che le certificazioni previste al Criterio D Certificazioni siano possedute dalla Consorziata indicata quale esecutrice dei lavori;

Con riferimento all'art. 37 Contenuto della busta B, capitolo D Certificazioni pag. 33 e seguenti del disciplinare di gara, nel caso di partecipazione di un costituendo RTI così

- composto:
- Mandataria che possiede tutte le certificazioni richieste;
 - Mandante (Consorzio Stabile) che assegna ad una consorziata la quale è in possesso di tutte le certificazioni richieste
 - Mandante che possiede soltanto la certificazione ISO 9001

Si chiede se il punteggio possa essere assegnato in misura proporzionale rispetto al possesso delle certificazioni dell'intero raggruppamento.

Risposta 5:

Si invita l'Operatore economico alla lettura delle norme di legge sui consorzi e si richiama quanto previsto all'art. 37 del Disciplinare di gara (pagg. 34-34), relativamente alla disciplina del Criterio D - Certificazioni: *"in caso di concorrenti in forma di RTI, i punti saranno assegnati solo se tutti i membri ne siano in possesso. In caso di consorzio, ove la consorziata indicata per l'esecuzione non ne sia in possesso, dovranno essere forniti documenti di natura contrattuale idonei a comprovare che le stesse procedure adottate dal consorzio e che hanno consentito di acquisire la certificazione saranno seguite in modo esatto e completo per tutta la durata dei lavori dalla consorziata indicata per l'esecuzione. La Commissione valuterà discrezionalmente l'effettività di tale circostanza. In caso di avvalimento relativo alla certificazione, dal contratto di avvalimento dovrà comprovare che le stesse procedure adottate dal consorzio e che hanno consentito di acquisire la certificazione saranno seguite in modo esatto e completo per tutta la durata dei lavori dalla consorziata indicata per l'esecuzione. La Commissione valuterà discrezionalmente l'effettività di tale circostanza. Nel caso in cui, in fase di esecuzione, sia riscontrato il contrario, si potrà dare corso alla risoluzione in danno dell'Appaltatore e, in ogni caso, si provvederà a darne segnalazione all'ANAC, per utilizzo in gara di documenti e informazioni fuorvianti ed idonei ad incidere sull'esito della gara stessa, con ogni ulteriore conseguenza di legge"*.

Infine si invitano gli Operatori economici a non anticipare il contenuto dell'offerta, ovvero la esatta modalità di partecipazione, dovendo in tale caso la stazione appaltante disporre l'esclusione.

Quesito 6:

Si può partecipare alla procedura in base al principio di "ASSORBENZA" se si possiede la categoria OG11 classifica IV e la categoria OS28 classifica I e non si possiede invece la classifica IV come previsto dal bando?

Risposta 6:

La stazione appaltante non fornisce chiarimenti sulla normativa vigente. Si invita l'operatore economico alla lettura della normativa applicabile, con particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e al Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 novembre 2016 n. 248, il cui testo si riporta di seguito:

D.P.R. 207/2010 - Art. 79 - Requisiti di ordine speciale

Comma 16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente

articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. [..]

-D.M. M.I.T. 248/2016 - Art. 3. Requisiti di specializzazione

1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:

[..]

c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- 1) categoria OS 3: 40 per cento;*
- 2) categoria OS 28: 70 per cento;*
- 3) categoria OS 30: 70 per cento.*

2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Quesito 7:

Si chiede se, in caso si voglia ricorrere al subappalto, si debbano indicare le terne di subappaltatori per ogni categoria omogenea di lavorazioni.

Risposta 7:

Il Disciplinare non prevede l'obbligatoria indicazione di terne di subappaltatori. Si invita l'operatore economico ad esaminare la normativa applicabile in materia. Si evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, il testo dell'art. 105 del d. lgs. 50/2016 risulta il seguente:

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

(per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982)

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;*
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;*
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni*

italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi

nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e,

per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto

collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore

edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle

stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente

eseguite.

Quesito 8:

in relazione all'art. 16 Subappalto del disciplinare di gara, visto che il bando di gara è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, è sufficiente indicare la propria volontà di ricorrere al subappalto completa delle categorie di lavori, delle attività e della relativa quota percentuale, senza l'indicazione della terna di subappaltatori e quindi di poter depennare la seguente parte della sezione D del modello DGUE Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti.

Risposta 8:

Si veda risposta 7

Quesito 9:

Con riferimento alla procedura in oggetto e al criterio I1 "*Logistica di cantiere ed approvvigionamenti*", si chiede se possano essere inserite immagini in aggiunta alle 60 righe time new roman già previste.

Risposta 9:

Si risponde in maniera negativa. Il Paragrafo I.1, relativo al Subcriterio I.1, dovrà essere redatto in conformità alle previsioni del Disciplinare, non potendo il concorrente modificare o derogare alle modalità prescritte per la formulazione dell'offerta. Eventuali immagini o grafici inseriti nel Paragrafo I1. non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione del Subcriterio I.1.

Quesito 10:

Chiediamo, facendo l'esempio di una costituenda RTI fra imprese di tipo verticale, se un'impresa è in possesso di tutte le categorie scorporabili relative agli impianti (OS3 - OS28 - OS30) arriva ad una quota superiore della categoria prevalente OG1 richiesta, è possibile comunque la costituzione di un RTI con Capogruppo o dovrà essere l'impresa con la CAT. OG1 la capogruppo?

Risposta 10:

Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della *lex specialis* di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge). Si attendano i concorrenti alle previsioni di legge.

Quesito 11:

In relazione all'allegato 1 Domanda di Partecipazione, che recita precisamente:

[oppure]

1. quali membri del concorrente che partecipa in forma plurisoggettiva e precisamente come:

raggruppamento temporaneo di **professionisti** costituendo

- GEIE costituendo

Si chiede se "Professionisti" possa essere sostituito con imprese.

Risposta 11

Si chiarisce che i termini "professionisti" o "imprese" sono sempre da intendersi riferiti a "operatori economici" nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

Quesito 12:

Si chiede, al fine della partecipazione alla procedura aperta in oggetto, se sia sufficiente che il certificato di qualità secondo la normativa ambientale ISO 14001 sia posseduto solo dall'Impresa Mandataria oppure sia obbligatorio che lo stesso sia posseduto anche dalle Imprese Mandanti.

Risposta 12:

Si veda la risposta al Quesito n. 5

Quesito 13:

Con riferimento ai lavori in oggetto, con la presente si domanda se sia possibile in caso di partecipazione in R.T.I. formulare il raggruppamento alternativamente nei due seguenti modi:

Simulazione 1

Impresa mandataria in possesso di attestazione SOA:

OG1 cl. VIII per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG1 cl. IV bis
OG2 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG2 cl. I
OG11 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara O30 cl. III bis
Impresa mandante 1 in possesso di attestazione SOA:
OS 18B cl. III per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 18B cl. III
Impresa mandante 2 in possesso di attestazione SOA:
OG11 cl. IV per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 28 cl. IV
OS3 cl. I per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS3 cl. I

Simulazione 2

Impresa mandataria in possesso di attestazione SOA:
OG1 cl. VIII per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG1 cl. IV bis
OG2 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara OG2 cl. I
OG11 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara O30 cl. III bis
Impresa mandante 1 in possesso di attestazione SOA:
OS 18B cl. III per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 18B cl. III
Impresa mandante 2 in possesso di attestazione SOA:
OG11 cl. IV per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 28 cl. IV
OS3 cl. I per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS3 cl. I
Impresa mandante 3 in possesso di attestazione SOA:
OG11 cl. III bis per le lavorazioni richieste dal bando di gara OS 30 cl. IV bis

Si richiede inoltre se l'incremento del quinto dell'importo della propria categoria, nei limiti della propria classifica, sia applicabile contemporaneamente all'impresa mandataria ed anche alle imprese mandanti partecipati in R.T.I.

Risposta 13:

Come previsto dal Disciplinare di gara, la stazione appaltante non fornisce interpretazioni sulle norme di legge. Possono essere forniti chiarimenti solo su previsioni della *lex specialis* di gara redatte dalla stazione appaltante (non su quelle che ricalcano esattamente le norme di legge).

Infine si invitano gli Operatori economici a non anticipare il contenuto dell'offerta, ovvero la esatta modalità di partecipazione, dovendo in tale caso la stazione appaltante disporre l'esclusione.